

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 918

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ALOI

Norme per la tutela dell'identità nazionale delle minoranze etnico-linguistiche grecaniche ed albanesi nella regione Calabria

*Presentata il 15 maggio 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di tutelare le realtà etnico-linguistiche grecaniche ed albanesi presenti in Calabria è, da tempo, avvertita, e ciò in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, senza ovviamente mettere in forse valori e principi che attengono alla sacralità dell'unità nazionale, prodotto questa del sacrificio di chi, durante il Risorgimento, ha ritenuto di dover dare il proprio contributo a questa grande Causa.

Ed è per questi motivi che la tutela delle minoranze grecaniche ed albanesi presenti in Calabria, come quelle presenti in Sicilia ed in Puglia, non rappresenta affatto alcun pericolo per l'unità nazionale, trattandosi — come nel caso delle comunità albanesi — di presenze che durante il Risorgimento hanno visto patrioti formarsi nel centro culturale di S. Demetrio Corone, liceo dal quale sono emerse le coscienze che hanno

contribuito al riscatto nazionale; così come nelle due guerre mondiali battaglioni albanesi si sono battuti per l'Italia in tutti i fronti interni ed esterni, dando prova di coraggio e di lealtà alla bandiera, altrettanto deve dirsi della presenza grecanica, che vede comunità le quali, nel corso dei secoli, a partire dall'VIII a.C. hanno consentito che, sia pure con grandi difficoltà, venisse tramandato e difeso un patrimonio di lingua, di cultura e di tradizione che fa ormai parte integrante dei valori del popolo italiano.

Ed è per questo che la presente proposta di legge vuole garantire tale patrimonio, salvaguardando — attraverso iniziative di valenza socio-culturale e promozionale — istituzioni e valori che non comportano assolutamente pericoli di alterazione del tessuto sociale e culturale della Nazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Nei comuni della regione Calabria, dove la minoranza linguistica albanese o grecanica è superiore al 15 per cento della popolazione residente, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è garantito l'insegnamento delle lingue albanese e grecanica.

2. L'insegnamento delle lingue minoritarie di cui al comma 1 in condizione di pari dignità con la lingua italiana è impartito nelle classi delle scuole di ogni ordine e grado dei comuni di cui al comma 1, a condizione che almeno il 10 per cento degli alunni iscritti dichiarati, all'inizio di ciascun anno scolastico, di voler essere istruito in una delle due lingue.

3. Presso le università della regione Calabria sono istituiti appositi corsi di laurea in lingua, letteratura e storia albanese e grecanica, anche utilizzando le già esistenti strutture costituite dall'Istituto regionale superiore di studi ellenofoni con sede in Bova Marina e dal Collegio italo-albanese di San Demetrio Corone.

## ART. 2.

1. Ai fini di cui all'articolo 1, i provveditori agli studi della regione Calabria dispongono le assegnazioni dei docenti che conoscono rispettivamente la lingua, la letteratura, la cultura, la storia albanese o quella grecanica, secondo apposite graduatorie, e provvedono ai relativi trasferimenti nei casi in cui è possibile la sostituzione da parte di altri docenti.

2. Presso le università della regione Calabria è istituito l'Istituto superiore di studi albanesi e grecanici, al quale è attribuito il compito di incentivare la diffusione delle rispettive culture, organizzare

corsi di formazione e di aggiornamento didattico per gli insegnanti, promuovere seminari e convegni, curare la pubblicazione di materiale ritenuto idoneo e necessario per il conseguimento delle finalità dell'Istituto stesso.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, determina gli organi dell'Istituto di cui al comma 2, la modalità delle nomine, ed emana il relativo statuto.

#### ART. 3.

1. Spetta ai sindaci dei singoli comuni della regione Calabria di accertare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la consistenza numerica della popolazione residente di lingua e cultura albanese e grecanica.

2. Quando la comunità albanese o grecanica supera il 15 per cento della popolazione residente, il comune, ad istanza della maggioranza degli interessati, deve adottare il bilinguismo nelle pubbliche insegne, nella toponomastica e negli avvisi pubblici.

#### ART. 4.

1. La regione Calabria, a seguito di speciali accordi con la RAI — Radiotelevisione italiana, promuove la trasmissione settimanale su rete regionale di programmi in lingua albanese e grecanica.

2. La regione Calabria organizza ogni anno la Giornata nazionale dedicata alla divulgazione ed alla conoscenza della lingua, della storia, della cultura, degli usi e delle tradizioni delle popolazioni albanese e grecanica, e promuove, da parte del Governo, apposite emissioni filateliche celebrative. Contemporaneamente, d'intesa con le province e con i comuni interessati, la regione organizza pubbliche biblioteche e musei, o sezioni speciali in quelli già esistenti, per la raccolta, la conservazione nonché la divulgazione della cultura delle citate popolazioni.

## ART. 5.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a condizione che le minoranze linguistiche italiane godano, nei corrispondenti Paesi esteri, di un analogo trattamento.

2. Al fine di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli affari esteri trasmette apposita relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sullo stato della legislazione dei Paesi interessati in merito alla tutela del patrimonio culturale, storico e linguistico delle minoranze italiane, ivi residenti.

3. Il Ministero degli affari esteri, d'intesa con la regione Calabria, promuove appositi accordi con gli Stati di origine delle popolazioni albanesi e grechaniche al fine di un programma di interscambi culturali.

## ART. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, a provvedere alle necessarie variazioni di bilancio.